

COMUNE DI DOVERA
PROVINCIA DI CREMONA

NO DEL 15.12.2016

IL SEGRETARIO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Finalità, oggetto e ambito di applicazione.

- 1. Il Regolamento di Polizia Urbana, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le normative di legge vigenti, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina per assicurare all'interno del territorio comunale una serena e civile convivenza, la sicurezza dei cittadini e la fruibilità ed il corretto uso degli spazi e dei beni pubblici, tutelando la tranquillità sociale, il decoro ambientale e la qualità della vita dei cittadini, in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati.
- 2. Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al comma 1, detta norme autonome o norme integrative e speciali di disposizioni vigenti in materia di:
 - a) sicurezza urbana e pubblica incolumità,
 - b) convivenza civile, igiene e pubblico decoro,
 - c) tutela della quiete pubblica e privata,
 - d) disciplina dei mestieri e delle attività lavorative,
 - e) mediazione sociale ed educazione alla legalità.
- 3. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale.

TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO

Capo I: Salvaguardia della sicurezza urbana e della incolumità pubblica.

ART. 2 - Disposizioni generali e comportamenti vietati.

- 1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, è vietato a chiunque, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, causare pericolo per l'incolumità delle persone, per le loro attività e la loro libera e tranquilla circolazione, essere motivo di spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
- E' inoltre vietato intralciare o mettere in pericolo la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità, occupando parcheggi destinati ai disabili, impedendo l'accesso alle rampe e agli scivoli per le carrozzine e ai corrimano delle gradinate.
- 3. Allo scopo di prevenire e contrastare situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, o che ne impediscano la fruibilità e ne determinino lo scadimento della qualità urbana, è vietato:
 - a) avere, nelle strade ed aree pubbliche o ad uso pubblico, atteggiamenti e comportamenti pericolosi o molesti nei confronti di altri soggetti, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare;
 - b) imbrattare, diminuire la funzionalità o recare danno col proprio comportamento alle strade e alle aree e spazi comuni, agli arredi pubblici, ai monumenti e a tutto ciò che è posto alla fruizione della comunità;

- c) utilizzare impropriamente o arrampicarsi su monumenti, arredi, segnaletica, inferriate, pali ed altri beni pubblici o privati;
- d) appoggiare o legare biciclette su barriere di protezione dei monumenti o altri elementi di arredo urbano, intralciando la circolazione pedonale e carrabile;
- e) collocare su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione dei monumenti o altri elementi di arredo urbano manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati;
- f) lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche recando fastidio a chiunque;
- g) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporgenza, o nei vani delle aperture, verso la pubblica via o aree aperte al pubblico, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- h) limitare il libero utilizzo delle aree di parcheggio o rendere pericoloso o difficoltoso l'accesso alle stesse;
- i) circolare creando pericolo con tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico che non siano a ciò espressamente destinate;
- j) tenere le ringhiere e le reti di cinta delle proprietà in cattivo stato di manutenzione o con punte o sporgenze pericolose;
- k) salire, sostare, camminare e collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, o ogni altro luogo che costituisca pericolo per la propria e l'altrui incolumità.

ART. 3 - Incendi ed esalazioni moleste.

- 1. In tutto il centro abitato è vietato provocare emissioni di fumo, bruciando materiali di qualsiasi tipo, compresi materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, foglie, sterpi e qualsiasi altro materiale. Al di fuori del centro abitato tali accensioni sono consentite solo nell'esercizio di attività agricole, secondo le specifiche disposizioni emanate dalle autorità competenti e le vigenti disposizioni di legge in materia di smaltimento rifiuti, nonché qualora sussistano condizioni di sicurezza tali da non costituire pericolo di incendio. E' comunque sempre vietato bruciare plastiche e simili (gli agricoltori che ne fanno uso per coperture ecc. hanno l'obbligo di conferirle nelle apposite piazzole ecologiche).
- 2. E' parimenti vietato compiere atti o detenere materiale, impianti o attrezzature che possano costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
- 3. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è consentito sulle aree private, nei limiti previsti dalle leggi vigenti, purché non provochi immissioni di fumo che rechino danno o significativa molestia.
- 4. E' vietato effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo.
- 5. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari, in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo e non autorizzati. Tale restrizione è derogata nel periodo coincidente con le festività natalizie e di fine anno ossia dal 20 dicembre al 6 gennaio compreso, per i soli mortaretti e petardi in libera vendita.

ART. 4 - Precauzioni per talune attività potenzialmente moleste o pericolose.

- Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o area frequentata, qualora sia a contatto con il pubblico, deve essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.
- 2. Fatti salvi le attività e i lavori autorizzati, è proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o altre attività che rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
- 3. Fatte salve le disposizioni legge, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.

ART. 5 - Sicurezza degli edifici pubblici e privati.

- 1. Ferme restando le disposizioni del regolamento edilizio comunale, è obbligatorio mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire pericoli, rovina e allagamenti.
- 2. Gli edifici privati devono esse mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e la tipologia degli oggetti contenuti, sia dal punto di vista igienico che della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
- 3. Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorenti l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alle necessarie misure di sicurezza.
 - I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo introdotto nell' edificio e nell' area di pertinenza favorente l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l' accesso alle aree e agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate.
- 4. Devono essere eseguiti interventi di prevenzione e dissuasione per impedire la nidificazione dei piccioni, a garanzia della tutela della salute e igiene pubblica.

ART. 6 - Sgombero della neve.

- 1. I proprietari e gli amministratori o gli eventuali conduttori di edifici a qualunque scopo destinati e chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli stabili, durante ed a seguito di nevicate hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, gronde, balconi o terrazzi, osservando tutte le cautele che si rendano opportune e necessarie per non recare danno alle persone o alle cose sottostanti. A tal fine devono essere delimitate e segnalate le zone di caduta, osservando le disposizioni all'uopo impartite dall'autorità comunale a garanzia della circolazione.
- 2. I proprietari di piante devono asportare la neve dai rami che aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio.
- 3. Per la sicurezza delle persone, debbono essere sgomberati dalla neve e dal ghiaccio, a cura dei frontisti, i marciapiedi ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso del domicilio privato e dei

locali in uso ad attività lavorative; si devono inoltre coprire o cospargere con materiale antisdrucciolevole le formazioni di ghiaccio al suolo.

4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico, a ridosso di siepi o piante.

ART. 7 - Conduzione e custodia di cani ed altri animali.

- 1. Fatte salve le norme penali e le disposizioni statali e regionali in materia di animali, per quanto riguarda la detenzione e conduzione di cani si fa riferimento allo specifico regolamento approvato con delibera consiliare il 31 marzo 2014.
- 2. Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non procurino disturbo o danno o spavento a persone e cose, e siano sottoposti in ogni momento a custodia.
- 3. E' vietato tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseanti o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.
- 4. In ambito urbano e luogo pubblico o di pubblico uso è vietato condurre animali non detenendo le attrezzature o gli strumenti opportuni per contenere o rimuovere gli escrementi.
- 5. E' obbligatorio raccogliere immediatamente gli escrementi degli animali detenuti qualora vengano depositati in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, ad eccezione dei non vedenti con cani guida.
- E' fatto divieto di transitare a cavallo negli spazi pubblici urbani e lungo i percorsi ciclopedonali salvo eccezioni appositamente autorizzate.

Capo II: Convivenza civile, igiene e pubblico decoro

ART. 8- Comportamenti contrari all'igiene e al pubblico decoro.

- 1. Al fine di garantire la civile convivenza e di assicurare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro è fatto divieto di:
 - a) causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza;
 - b) abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico o privato, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri e qualsiasi altro oggetto;
 - c) gettare mozziconi di sigarette e gomme da masticare nelle aree di circolazione;
 - d) sputare per terra;
 - e) soddisfare esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - f) compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
 - g) avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare;
 - h) somministrare alimenti ai piccioni;
 - i) spostare, manomettere, rompere o insudiciare cestini e contenitori di rifiuti presenti su area pubblica;

- j) qualsiasi forma di accattonaggio con modalità ostinate ed insistenti, o mediante l'utilizzo di minori, disabili o animali;
- k) l'accattonaggio non molesto ma che reca intralcio alla circolazione;
- ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di area pubblica o di uso pubblico è subordinato ad autorizzazione;
- m) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- n) procedere all'annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- o) procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo o insudiciamento.
- 2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del Comune il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata, nonché oggetti che causano diminuzione del decoro dell'immobile.

ART. 9 - Insediamenti fuori dalle aree comunali appositamente predisposte.

- 1. E' vietato esercitare il campeggio o dimorare abitualmente in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non autorizzato o espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale procede ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate; procede altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico.
 - Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
- 2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1 e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, la Polizia Locale attiva le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.

ART. 10 - Manutenzione e decoro di terreni e fabbricati.

- 1. Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità come previsto dai vigenti regolamenti comunali di igiene e di gestione dei rifiuti.
- 2. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, infissi, muri, manufatti o infrastrutture.

ART. 11- Disposizioni particolari di salvaguardia del verde pubblico.

- 1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali e vialetti è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente presente, sia stanziale sia migrante;

- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d) calpestare le aiuole.
- 2. Nei parchi e nei giardini pubblici aperti o recintati è vietato l'accesso a tutti i veicoli a motore.
- 3. E' vietato allestire tavoli, panche o altre consimili attrezzature per fare merende o feste, accendere fuochi o bracieri, senza autorizzazione.
- 4. E' altresì vietato salire sugli alberi, scuoterli, percuoterli, appendervi, affiggervi o legarvi qualsiasi cosa che possa danneggiarli.

ART. 12 - Disposizioni sul verde privato.

- 1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, i proprietari, gli amministratori e i conduttori di aree verdi e giardini hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di siepi, piantagioni, fronde, rami ed erba prospicienti su aree pubbliche o aperte al pubblico poste lungo la fronte delle costruzioni e lungo i muti perimetrali di cinta, al fine di evitare ogni situazione di pericolo per i veicoli e per i pedoni.
- 2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.
- 3. I soggetti di cui al comma1, hanno l'obbligo di mantenere in condizioni decorose giardini e aree verdi prospicienti o visibili da strade e aree pubbliche.
- 4. I terreni privati non edificati all'interno del centro abitato devono essere regolarmente tagliati per evitare il propagarsi di forme allergiche come parietaria, ambrosia, etc.

ART. 13 - Corsi d'acqua.

- 1. Fatte salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati , nei corsi d'acqua è vietato:
 - a) lavare veicoli;
 - b) versare liquidi o sostanze di ogni genere;
 - c) gettare rifiuti di qualsiasi tipo;
 - d) accatastare oggetti lungo le rive;
 - e) fare il bagno;
 - f) gettare erba tagliata nei propri giardini.

ART. 14 - Prevenzione delle infestazioni da zanzara.

- 1. Per contenere le infestazioni da zanzare, in particolare della zanzara tigre, occorre provvedere ad una campagna di informazione sul territorio. Al fine di garantire l'efficacia della campagna stessa, mirata al contenimento del fenomeno, rallentando la diffusione di focolai è opportuno per tutti i cittadini attenersi a quanto di seguito suggerito:
 - a) non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni ove possa raccogliersi l'acqua piovana, ivi compresi copertoni, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei terrazzi e nelle abitazioni;
 - b) svuotare contenitori di uso comune, come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc, settimanalmente.

- c) coprire eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento, bidoni e fusti per l'irrigazione degli orti con strutture rigide (teli di plastica o reti zanzariere.
- d) vuotare almeno una volta la settimana i portafiori in cimitero avendo cura di gettare l'acqua sul terreno.
- e) introdurre nelle piccole fontane ornamentali da giardino o nei laghetti ornamentali dei giardini pesci larvivori come ad esempio i pesci rossi.
- f) provvedere ad ispezionare, pulire e trattare periodicamente le caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

ART. 15 - Prevenzione delle infestazioni da mosche.

- Nelle zone limitrofe agli allevamenti animali si manifestano fenomeni di massiccia presenza di mosche, importanti vettori capaci di diffondere microrganismi patogeni; per prevenire tali infestazioni:
 - a) i titolari di aziende dove si lavorano materiali organici che possono attirare insetti dovranno adottare metodi e mezzi di lotta contro le mosche;
 - b) i titolari di depositi di rifiuti, materiali organici, bacini o contenitori, di uso anche privato, che possano costituire fonte di sviluppo di mosche, dovranno provvedere alla periodica pulizia dei terreni, degli ambienti, adottando tutte le misure necessarie ad ostacolare lo sviluppo delle infestazioni;
 - c) I titolari di allevamenti o attività ove vi sia la presenza di animali, di depositi di rifiuti organici, siti nel territorio comunale, dovranno predisporre un piano particolareggiato di lotta contro le mosche. Il piano dovrà prevedere:
 - Interventi di pulizia e manutenzione dei fabbricati e delle pertinenze dell'allevamento;
 - L'eliminazione di ristagni d'acqua, sterpaglie e qualsiasi tipo di rifiuti;
 - Utile, se non indispensabile, coprire ogni tipo di accumulo di rifiuti organici, nel luogo destinato al loro stazionamento, con rete di tipo ombreggiante, da trattare con insetticidi e delimitare la platea ola concimaia per lo stazionamento dei reflui con una siepe di 1,5-2 metri di altezza dove troveranno rifugio le mosche che potranno così essere più agevolmente trattate;
 - Durante l'anno andranno effettuati trattamenti periodici con prodotti chimici registrati dal Ministero della Salute come Presidi Medico-chirurgici, secondo le indicazioni del servizio igiene allevamenti dell'ASL.

La registrazione delle fatture o documenti di acquisto dei prodotti dovranno essere conservati per almeno un anno ed esibiti agli Organi di Vigilanza, in occasione dei controlli.

2. La lotta nel centro abitato potrà essere attuata mediante interventi di prevenzione, evitando l'abbandono di rifiuti, curando la pulizia degli ambienti, eliminando gli escrementi degli animali domestici.

Capo III: Tutela della quiete pubblica e privata.

ART. 16 - Disposizioni generali a tutela della quiete pubblica e privata.

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città.

- 2. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nel regolamento comunale per le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate.
- 3. E' particolarmente tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 23.00 e le ore 7.00 e tra le ore 23.00 e le ore 9.00 dei giorni festivi.

ART. 17 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo.

- 1. I gestori degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 7.00.
- 2. Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di vigilare affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori molesti e disturbi alle persone tra le ore 23 e le ore 7.
- 3. Nei luoghi di ritrovo di cui al comma 1 la propagazione di suoni da strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo ai sensi dell'art. 16.
- 4. L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali.

ART. 18 - Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche.

- 1. Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione.

ART. 19 - Abitazioni private.

- 1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
- 2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 8.00 e dopo le ore 22.00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
- 3. L'esecuzione di lavori di manutenzione di locali, a qualunque scopo destinati e situati in fabbricati di civile abitazione, è consentita pur che siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le

- cautele per contenere il disturbo tra le ore 7.30 e le ore 20.00 nei giorni feriali; tra le ore 10.00 e le ore 12.00, e tra le ore 15.00 e le ore 20.00 dei giorni festivi.
- 4. Chiunque, nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali tra le ore 12.00 e le ore 15.00 e tra le ore 22.00 e le ore 8.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Capo IV: Mestieri ed attività lavorative

ART. 20 - Decoro nell'esercizio dell'attività lavorative.

- 1. I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.
- I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti, impropriamente depositati o gettati dai clienti e dai frequentatori degli stessi.

ART. 21 -Modalità di esposizione di merci ed oggetti fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica.

- 1. Salvo apposita autorizzazione,ogni merce esposta per la vendita non deve sporgere dalla soglia dell'esercizio e comunque non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti,in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.
- 2. Previa autorizzazione, è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
- 3. E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al decoro pubblico.
- 4. E' vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

ART. 22 Commercio, pubblici esercizi ed attività di servizio: orari di apertura giornalieri e festivi

- 1. Nel rispetto delle normative disciplinanti i vari settori, le attività commerciali ed i pubblici esercizi devono tenere esposto in modo ben visibile l'orario di apertura praticato.
- 2. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e pulizia e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.
- 3. I titolari di esercizi pubblici sono comunque tenuti a mettere a disposizione del pubblico i servizi igienici e non possono rifiutarne l'uso. Qualora un pubblico esercizio abbia i servizi igienici fuori uso esso dovrà rimanere chiuso al pubblico fino al loro ripristino.

- 4. Deve essere sempre consentito l'accesso agli esercizi commerciali aperti al pubblico ai non vedenti accompagnati da cani guida anche se non muniti di museruola. I titolari di attività commerciali ed artigianali aperte al pubblico che violino le disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa prevista dalla legge n. 37 del 14.02.1974.
- 5. L' orario di esercizio delle sale gioco autorizzate ai sensi dell' art. 86 e 88 del TULPS, R.D. n. 773/1931, è fissato dalle ore 09.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi.
- 6. L' orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all' art. 110 comma 6 del TULPS, R.D. n. 773/1931, collocati all' interno di pubblici esercizi, sarà normato da apposita ordinanza sindacale che a sua volta dovrà tenere conto delle fattispecie di cui al sopracitato articolo 110.

ART. 23 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

- 1. A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato lanciare o depositare volantini, opuscoli o altro materiale divulgativo.
- 2. E' consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non rechi pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.
- 3. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta e affissione su arredi urbani.

TITOLO III MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

ART. 24 -Mediazione sociale ed educazione alla legalità.

- 1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti. La Polizia Locale e gli uffici dell'amministrazione comunale pongono alla base delle loro azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali educando al rispetto delle norme di convivenza. Tali strutture collaborano con gli istituti scolastici, le famiglie e i centri di aggregazione, per l'educazione alla legalità dei giovani.
- 2. Il Comune favorisce altresì lo sviluppo della cultura della mediazione e delle giustizia riparativa, con particolare riferimento alla mediazione in ambito sociale e penale, anziché conflittuale giudiziale, favorendo e sostenendo la realizzazione di sistemi integrati tra strutture comunali (Polizia Locale e servizi sociali ed educativi) e soggetti diversi, nei seguenti ambiti:
 - a) mediazioni in ambito sociale e penale;
 - b) mediazione interfamigliare;
 - c) interventi rivolti al contesto scolastico per gestire e prevenire fenomeni di bullismo e di disagio scolastico;
 - d) sostegno ed orientamento per la famiglia e per la sicurezza urbana.

TITOLO IV SISTEMA SANZIONATORIO E NORME FINALI

Capo I: Sistema sanzionatorio.

Art 25 - Accertamento violazioni.

 Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito al Corpo di Polizia Locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.

Art 26 - Sanzioni.

1. Fatte salve le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge, qualora in relazione alla violazione del Regolamento di Polizia Urbana sia necessario e possibile ripristinare lo stato dei luoghi, cessare una attività vietata o rimuovere opere od oggetti vietati, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo immediatamente tale obbligo al trasgressore. Se quanto disposto viene immediatamente eseguito l'agente ne da atto nel verbale di accertamento.

Qualora il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di oggetti e opere vietate non sia immediatamente attuabile, l'agente accertatore trasmette il verbale di accertamento con il relativo rapporto al Sindaco per l'emanazione di un provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.

Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto obbligato, o vi ottemperi oltre i termini previsti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, fatte salve l'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e le azioni risarcitorie dei soggetti che ne hanno titolo.

 Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nella misura stabilita con apposita delibera della Giunta Comunale, approvata successivamente all'approvazione del regolamento stesso da parte del Consiglio Comunale.

Capo II: Norme finali.

Art 27 - Comunicazione.

1. L'Amministrazione Comunale promuove la più ampia comunicazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana mediante specifiche iniziative divulgative ed illustrative, rivolte anche a comunità e soggetti di origine straniera.

Art. 28 – Abrogazioni.

1. E' abrogato il Regolamento di Polizia Urbana adottato dal Consiglio Comunale con la delibera n. 11 del 22 marzo 1993, nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.